



Accertamento - A seguito di verifica bancaria - Termine dilatorio di 60 giorni per la notifica - Nullità

di Franco Ionadi

Cassazione Sentenza n. 2594 del 5.2.2014

del 2014-02-06 su Civile.it, oggi e' il 19.04.2024

Il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni per la notifica dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) comporta la nullità dell'atto impositivo. Il rispetto di detto termine è imposto dalla norma non solo in caso di operazioni di verifica esterne, presso il domicilio o la sede del contribuente, ma, in generale, in ogni ipotesi in cui l'attività di verifica debba concludersi con la sottoscrizione e consegna di un processo verbale delle operazioni compiute. (Nella fattispecie, la questione riguardava un accertamento scaturito da verifiche bancarie).

NOTA: Sulla specifica questione, vedansi anche le sentenze nn. 18184/2013 SSU e n. 20770/2013

Hai letto: *Accertamento - A seguito di verifica bancaria - Termine dilatorio di 60 giorni per la notifica - Nullità*

Approfondimenti: [Attualità](#) > [Sentenze](#) > [Cassazione](#) > [Nullità](#) > [Accertamento](#) > [Avviso di accertamento](#) > [Indagini bancarie](#) > [Verifiche bancarie](#) > [Indagini finanziarie](#) > [Statuto del contribuente](#) > [Termine di sessanta giorni](#) > [Processo verbale di constatazione](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)